

tivo di diritto di commissione.

Le dette modifiche alla ripartizione del mutuo, già approvata, non comportano alcuna modifica alla parte formale della precedente deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 4 marzo 1953 con la quale il Direttore generale fu autorizzato:

1°) - a consentire il frazionamento di massima del mutuo di complessive L. 54.215.176 e la ripartizione della ipoteca iscritta a favore dell'INA, in base ai calcoli da eseguirsi dagli uffici;

2°) - a riconoscere l'accollo a terzi delle quote di mutuo frazionato;

3°) - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad effettuare, senza sua responsabilità, gli opportuni annotamenti a margine delle formalità ipotecarie esistenti;

4°) - ad eseguire quanto necessario per la definizione dell'operazione con facoltà, se del caso, di nominare procuratori.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di prendere atto di quanto in essa esposto e di tenere per ferma e valida la delibera formale, presa in seduta del 4 marzo 1953, per il